Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 9 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del 1° fascicolo del volume II, edizione normale, nonchè del 9° fascicolo del volume IV dell'edizione economica dell'anno 1936-XV.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia — palazzo di via Arenula - Roma — nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE COLONIE

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1936-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 111.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore dell'Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Negasc Teclamariam, buluc basci nel XVII battaglione eritreo. — Comandante di squadra mitraglieri, ricevuto l'ordine di rioccupare un costone, sotto intenso fuoco avversario si lanciava in testa agli ascari e con lancio di bombe a mano snidava il nemico. Con perizia metteva in postazione l'arma ed apriva efficace fuoco sull'avversario avanzante minaccioso. Contribuiva in tal modo al felice esito della lotta. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936 XIV.

Tefari Zaudu fitaurari, capo nella banda dell'Endertà. — Capo tigrino di recente sottomesso, dava prova di fedeltà e valore. Quale comandante dell'avanguardia, in un aspro combattimento, dimostrava ripetutamente ardimento e sprezzo del pericolo. Gravemente ferito continuava a combattere, fino all'estremo delle sue forze. — Battaglia dell'Endertà, 12 febbraio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

De Rohden Mario, da Roma, 1° capitano comandante la banda dell'Endertà. — Comandante di banda irregolare di indigeni del Tigrai, da poco sottomessi dimostrava di possedere spiccate doti di animatore e di organizzatore. In due distinte azioni di avanguardia assolveva con perizia, slancio ed ardimento personale i compiti af fidatigli. Bell'esempio di virtù militari. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

Pollmeni Francesco, da Reggio Calabria, tenente in s.p.e. nella banda dell'Endertà. — Ufficiale addetto ad una banda di armati del Tigrai, da poco sottomessi, in due distinte azioni di avanguardia, dava prova di perizia, ardimento e sprezzo del pericolo, guidando i gregari alla conquista di forte posizione avversaria. Bell'esempio di virtù militari. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

Alemajò Aptù (Seloà) fitaurari, capo nella banda dell'Endertà. — Capo tigrino da poco sottomesso dava prova, in due combattimenti, di fedeltà, coraggio e spirito offensivo. Comandante di un reparto fiancheggiante sventava più volte pericolosi attacchi avversari. Capo di avanguardia conquistava di slancio, sotto intenso fuoco nemico, forti posizioni. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

Abrahà Ailemariam (Tigrai), gregario nella banda dell'Endertà. — Armato da poco sottomesso, in due giornate di combattimento si distingueva per singolare coraggio uccidendo due avversari ed impossessandosi delle loro armi. Due volte ferito rimaneva sul posto e, medicato, partecipava ancora, distinguendosi, ad altro fatto d'arme. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

Ghesù Gobrù (Tigrai) gregario nella banda dell'Endertà. — Armato da poco sottomesso, si comportava eroicamente in combattimento. Già ferito, disarmava ed uccideva due avversari. Medicato, prendeva parte con entusiasmo e coraggio ad altro combattimento. — Battaglia dell'Endertà, 12 febbraio 1936-XIV.

Gobrù Gheresillasse, da Adigrat, sottocapo nella banda dell'Endertà. — Comandante di un gruppo di armati, da poco sottomessi, facente parte di un'avanguardia, si lanciava più volte contro forti posizioni nemiche riuscendo in breve a conquistarle. In un corpo a corpo uccideva tre avversari. Inseguiva il nemico fino all'esaurimento delle munizioni. — Costone est di Dansà, 12 febbraio 1936-XIV.

Melcamù Murus, da Samrè (Seloà) cagnasmac, capo nella banda dell'Endertà. — Comandante di armati, da poco sottomessi, in due giorni di combattimento dava prova di valore e forte spirito offensivo. In un momento critico dell'azione, di iniziativa si portava in aiuto di un nucleo violentemente attaccato dal nemico contribuendo con la sua opera e quella dei suoi gregari a ristabilire la situazione. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Asfau Voldemaghegnè (Tigrai), gregario nella banda dell'Endertà. — Armato tigrino, da poco sottomesso, particolarmente si distingueva in due giornate di combattimento. In un violento corpo a corpo riusciva ad abbattere a colpi di sciabola uno dei capi avversari. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

Destà Chelcai (Seloà) gregario nella banda dell'Endertà. — Armato tigrino, da poco sottomesso, nei combattimenti svoltisi per la conquista dell'Amba Aradam dava prove ripetute di valore. In lotta a corpo a corpo uccideva e disarmava un capo avversario. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

Gabretensè Berè, da Cata (Endertà), sottocapo nella guardia del degiac Hailè Sellassiè Gugsà. — Comandante di un gruppo d'armati in riserva, visto seriamente minacciato il reparto d'avanguardia, si lanciava in suo sostegno riuscendo a ristabilire la situazione. Durante il combattimento dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

(325)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2376.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1460, che ha dato esecuzione all'Avenant al Protocollo del 30 dicembre 1933, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-austriaco sull'esportazione del 1932, Avenant stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1460, che ha dato esecuzione all'Avenant al Protocollo del 30 dicembre 1933, il quale modifica la denuncia dell'Accordo italo-austriaco sull'esportazione del 1932, Avenant stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2377.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 823, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 823, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2378.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800, concernente l'utilizzazione industriale di grassi animali ai fini della deglicerinizzazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800, concernente l'utilizzazione industriale di grassi animali ai fini della deglicerinizzazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2379.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 855, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 5 marzo 1936, e che modifica l'ultimo alinea dell'art. 6 dell'Accordo italo-austriaco del 17 dicembre 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 855, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 5 marzo 1936, e che modifica l'ultimo alinea dell'art. 6 dell'Accordo del 17 dicembre 1935 concernente i pagamenti reciproci.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. 2380.

Norme per garentire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 gennaio 1900, n. 35;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1910, n. 46;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94;

Visto il R. decreto 11 giugno 1925, n. 882;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la conservazione degli atti e dei documenti che debbono avere lunga durata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella stesura e nella stampa degli atti e dei documenti che debbono avere una lunga durata sono da osservare le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

La carta da adoperare deve appartenere ai tipi Normali Italiani di cui appresso si dànno le caratteristiche:

1) Tipo Normale Italiano *A* (N.I.A.);

Impasto: rifili o stracci bianchi di lino, di canapa o di cotone;

Fabbricazione: macchine in tondo;
Collatura: vegetale in pasta e, ove occorra, doppia collatura con bagno in colla di carniccio e essiccazione a temperatura da non danneggiare la collatura;
Lunghezza di rottura: non meno di ml. 6.000;
Doppie pieghe: non meno di 300 alla tensione di gr. 1000;
Ceneri: non più del 3 %;
Assenza di cloro e di acidi liberi.

2) Tipo Normale Italiano *B* (N.I.B.):
Impasto: stracci bianchi o colorati o rifili di colore di lino, di canapa o di cotone con non oltre il 40 % di cellulosa bianchita;
Fabbricazione: macchine in tondo o macchine in piano;
Collatura: come al tipo N.I.A.;
Lunghezza di rottura: non meno di ml. 4.000;
Doppie pieghe: non meno di 100 alla tensione di gr. 1000;
Ceneri: non più del 5 %.
Assenza di cloro e di acidi liberi.

Art. 3.

I tipi normali di cui al precedente articolo, sono di regola fabbricati nei multipli dei formati: mm. 210 per 308; mm. 220 per 320; mm. 250 per 350. La carta di questi tipi deve essere contrassegnata su ogni spazio corrispondente al formato da una impronta in filigrana ottenuta nell'atto della formazione della carta recante, a seconda del tipo, la sigla N.I.A. o la sigla N.I.B., le iniziali del nome della cartiera e l'anno di fabbricazione.

Art. 4.

E' prescritto l'impiego della carta tipo Normale Italiano *A* (N.I.A.) per la stesura:

1) delle leggi, dei decreti Reali e dei decreti del Capo del Governo;

2) dei diplomi, delle lettere patenti, dei brevetti e dei libretti personali (come passaporti, carte di identità, libretti per porto d'armi, licenze di pesca, autorizzazione a condurre navi, aeromobili, automobili);

3) dei trattati, delle credenziali;

4) dei libri prescritti per i commercianti dal Codice di commercio;

5) dei libri fondamentali e di contabilità delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti parastatali e degli Enti autarchici;

6) dei registri dello stato civile;

7) dei libri del catasto, dei registri di consistenza della proprietà immobiliare dello Stato, dei libri fondiari e dei registri ipotecari;

8) dei registri del casellario giudiziario;

9) dei libri di navigazione e degli atti di nazionalità delle navi;

10) dei repertori notarili, delle cancellerie giudiziarie e di ogni altro Ente obbligato alla tenuta di tali libri, esclusi i repertori degli ufficiali giudiziari.

Possono essere omesse le indicazioni prescritte dall'art. 3 quando si tratti di documenti o moduli che hanno già una filigrana propria statale.

Art. 5.

È prescritto l'impiego della carta Tipo Normale Italiano *B* (N.I.B.) per la stesura e per la stampa:

1) dei decreti Ministeriali;

2) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti;

3) della carta da bollo e delle cambiali;

4) dei titoli, degli assegni bancari, delle lettere di credito, dei contratti di Borsa;

5) degli atti pubblici e privati da redigersi in esenzione di bollo soggetti a registrazione, nonchè delle copie ad uso del Registro e per le formalità ipotecarie;

6) delle pagelle scolastiche;

7) delle sentenze penali e degli atti di volontaria giurisdizione;

8) dei protocolli, ruoli d'imposte, mandati ed altri ordini di pagamento, bollette e documenti doganali, ed in genere stampati soggetti a rendiconto;

9) dei libri e dei registri la cui tenuta è prescritta da leggi tributarie ai fini della osservanza di speciali norme stabilite dalle leggi stesse.

Possono essere omesse le indicazioni prescritte dall'art. 3 quando si tratti di documenti o moduli che hanno già una filigrana propria statale.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni e con quello competente, l'obbligo dell'impiego della carta Tipo Normale *A* o *B* può essere prescritta anche per la stesura e la stampa di altri atti e documenti oltre quelli indicati nel presente articolo e nel precedente art. 4.

Art. 6.

Non è ammessa la scrittura a macchina o le doppie copie comunque ottenute, nella stesura delle leggi, dei decreti Reali, dei decreti del Capo del Governo, delle sentenze e degli atti ricevuti da notai od altri pubblici ufficiali.

L'inchiostro da adoperare per la scrittura a mano degli atti e documenti di cui al precedente comma, deve garantire la stabilità delle scritture e perciò deve essere senza anilina nè materie corrosive, resistente alla luce ed alle sostanze scoloranti. Sono ammessi gli inchiostri contenenti sostanze ferrose.

Per gli atti e per i documenti stampati, la stampa deve essere fatta con inchiostri grassi. E' da escludere il metodo di stampa rotocalcografico.

Art. 7.

I fabbricanti che intendono di produrre e di porre in vendita la carta dei tipi normali od inchiostro stabile per scrittura a mano, devono essere a ciò autorizzati mediante rilascio di apposita licenza di esercizio dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, sentito l'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta.

La detta licenza è valida soltanto per il fabbricante, il luogo e l'anno solare in essa indicati e non è trasferibile. Essa è soggetta a vidimazione annuale da parte della stessa autorità che l'ha rilasciata.

Per il rilascio della licenza e per la sua vidimazione annuale è dovuta rispettivamente la tassa di concessione governativa di L. 500 e di L. 50 per la carta, di L. 100 e di L. 10 per gli inchiostri.

Art. 8.

Per la vendita della carta dei tipi normali da parte dei fabbricanti autorizzati è obbligatorio il rilascio di fattura in doppio esemplare a chiunque la vendita stessa sia effettuata. La detta fattura deve essere redatta e rilasciata a norma dell'art. 4 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e deve altresì indicare i quantitativi in peso della merce venduta.

Sulla detta fattura, indipendentemente dalla tassa ordinaria di bollo o dalla tassa di scambio, dovuta a seconda che la vendita stessa costituisca o meno scambio a' sensi della richiamata legge 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, deve essere corrisposta una speciale tassa di bollo « carta Tipo Normale » in ragione di L. 2,50 per ogni 25 chilogrammi o frazione di 25 chilogrammi di merce venduta.

La tassa di bollo di cui sopra fa carico esclusivo al fabbricante venditore e si corrisponde in ogni caso mediante apposite marche doppie da applicarsi sulle fatture di vendita dallo stesso fabbricante venditore, giusta le norme di cui all'art. 44 della citata legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Le dette marche devono essere prelevate esclusivamente presso gli Uffici del registro. Ai fabbricanti che prelevano marche per un importo non inferiore di volta in volta a L. 5000 è attribuito l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati.

Art. 9.

Le disposizioni di cui al titolo XVII della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, concernente la conservazione e numerazione delle fatture ed altri documenti, la esibizione dei documenti di scambio e dei libri dell'azienda, la prova dell'effettuato pagamento della tassa, nonchè gli obblighi dei pubblici funzionari, giudici, avvocati e procuratori in ordine alla tassa di scambio e relativi documenti, sono applicabili anche nei riguardi della tassa di bollo « carta Tipo Normale » istituita dall'art. 8 del presente decreto.

Art. 10.

Nei riguardi della tassa di concessione governativa di cui al precedente art. 7 e per le relative violazioni, sono applicabili le norme e le sanzioni di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, modificata con R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Art. 11.

Per le violazioni alle norme contenute e richiamate nel presente decreto circa l'applicazione della tassa di bollo « carta Tipo Normale » di cui al precedente art. 8, sono applicabili le norme e sanzioni stabilite dagli articoli 93, 94, 95 e 97 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Art. 12.

E' punito con una ammenda da L. 50 a L. 3000 senza pregiudizio delle sanzioni appresso stabilite o da stabilirsi da altre leggi, chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.

Art. 13.

I fabbricanti che pongono in commercio tipi di carta normali *A* e *B* e l'inchiostro stabile per scrittura a mano risultati all'esame tecnico non rispondenti ai requisiti stabiliti nel presente decreto, sono passibili di una multa da lire 1000 a L. 10.000.

Il contravventore, indipendentemente dalle sanzioni stabilite, dal presente decreto, è passibile, nei casi di recidiva, della sospensione della licenza di esercizio per un periodo fino a dodici mesi e nei casi di gravissima mancanza o di persistente inosservanza delle disposizioni del presente decreto, anche della revoca della licenza.

Art. 14.

L'accertamento delle violazioni delle norme contenute e richiamate nel presente decreto circa l'applicazione della tassa di bollo carta Tipo Normale di cui al precedente articolo 8, per le quali sono applicabili a mente dell'articolo 11, le norme e sanzioni stabilite dagli articoli 93, 94, 95 e 97 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, compete agli organi, cui a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, agli ispettori del Demanio e delle tasse e ai procuratori del Registro.

Per l'applicazione delle penalità si osservano le disposizioni della stessa legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Per la esazione coattiva della tassa di bollo carta Tipo Normale da parte degli Uffici del registro si osservano le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 per le quali si rendono applicabili le sanzioni stabilite dell'art. 12 e dal primo comma dell'art. 13, si osservano le norme generali del vigente Codice di procedura penale.

Art. 15.

La sospensione e la revoca della licenza a norma del precedente art. 13, sono pronunciate con decreto motivato dal Ministro per le finanze, sulla base dei processi verbali di accertamento compilati dagli organi competenti.

Contro il detto decreto è ammessa opposizione, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del provvedimento, allo stesso Ministro per le finanze, il quale deciderà con nuovo decreto motivato, di concerto con il Ministro per le corporazioni, sentito l'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta.

Quest'ultimo decreto è immediatamente esecutivo.

Art. 16.

Il credito dello Stato per la tassa di bollo carta Tipo Normale non corrisposta a norma del presente decreto e per le eventuali sopratasse incorse, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore.

Art. 17.

È istituita una nuova serie di marche da bollo a doppia sezione dell'importo di lire 0,25; 0,50; 1; 2,50; 5; 10; 20; 50; 100 e 150 per la riscossione della tassa di bollo « carta Tipo Normale » istituita dal presente decreto.

Con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno stabilite le dimensioni, la forma, il colore ed ogni altro particolare di tali marche, nonchè ogni altra norma per la loro vendita e contabilizzazione.

Art. 18.

I libri ed i registri, per i quali deve essere usata la carta Tipo Normale *A* e *B* prevista dal precedente art. 2, le cui scritturazioni risultino in modo certo già iniziate al momento della entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere usati fino ad esaurimento.

Chiunque al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, detenga scorte in bianco di libri e registri indicati nei precedenti articoli, predisposti su carta diversa da quella di Tipo Normale *A* e *B*, può iniziarne l'uso od effettuarne la vendita anche dopo la entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1937-XVI, a condizione che prima dell'uso e prima della vendita corrisponda la tassa speciale di bollo « carta Tipo Normale » in ragione di L. 0,25 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine di cui è costituito ogni singolo libro o registro.

Il pagamento della tassa di cui sopra si effettua mediante apposizione da parte del venditore o di chi intende usare il libro o registro, sull'ultima pagina del libro o registro medesimo, di ambedue le sezioni delle speciali marche istituite col precedente art. 17, da annullarsi nei modi richiamati dall'art. 8 e mediante scritturazione, a mano o a stampiglia, sulla stessa ultima pagina, della seguente dichiarazione datata e sottoscritta dall'interessato: « Il presente libro o registro, consta di numero ... ... pagine ».

In ordine all'applicazione della tassa di cui al comma precedente, sono applicabili le disposizioni e le sanzioni della legge sulla tassa di scambio richiamate dai precedenti articoli 9 e 11.

Alle disposizioni di cui al presente articolo è fatta eccezione per scorte di valori bollati, libri, registri, moduli, stampati, bollettari, ed altri delle Amministrazioni dello Stato nonchè per le scorte di moduli, stampati sciolti e bollettari delle Amministrazioni di Enti parastatali e di Enti autarchici, in possesso delle dette Amministrazioni al momento della entrata in vigore del presente decreto. Le dette scorte pertanto potranno essere usate liberamente fino ad esaurimento.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e per le corporazioni, saranno approvate le istruzioni per la esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la data di entrata in vigore di esso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1936-XV, n. 2381.

Norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali, e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 865, convertito nella legge 21 marzo 1935-XIII, n. 311, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri Reali;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1934-XII, che stabilisce le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925-III, riguardante le competenze mantenute in vigore per il personale dell'Amministrazione militare, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla emanazione di norme a completamento e modifica di quelle contenute nel R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 865;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali che hanno diritto all'uso dell'autovettura potranno, previa autorizzazione Ministeriale e riconsegna dell'autovettura già eventualmente provvista dall'Amministrazione, impiegare per servizio l'autovettura di proprietà.

Art. 2.

L'indennità chilometrica, stabilita dall'art. 6 del R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 865, in ragione di L. 0,49 lorde per ogni chilometro percorso, è modificata in L. 0,57 lorde dal 1° settembre 1935-XIII al 4 novembre 1935-XIV; in L. 0,65 lorde dal 5 novembre 1935-XIV al 14 luglio 1936-XIV; in L. 0,57 dal 15 luglio al 13 settembre 1936-XIV e in L. 0,49 dal 14 settembre 1936-XIV.

Con decreti Ministeriali da emanarsi di concerto fra i Ministri per la guerra e per le finanze sarà per l'avvenire determinata la misura dell'indennità chilometrica in rapporto alle variazioni del costo di esercizio dell'autovettura.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1936-XV, n. 2382.

Proroga a tutto il 1937 di alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 giugno 1930, n. 958;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2121, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 804;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, 967, relativo ai titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di pilotaggio;

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1194, che detta norme transitorie riguardanti i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, che apporta deroghe transitorie a talune disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 talune norme di carattere transitorio;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto l'anno 1936 le disposizioni del citato R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la validità di talune delle disposizioni suddette, dato il perdurare delle circostanze che ne resero necessaria l'emanazione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, si applicano ai sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, provenienti dal corso regolare della Regia Accademia aeronautica, che conseguano o abbiano conseguito la nomina nel corrente anno 1936.

Art. 2.

Fino a tutto l'anno 1937 — in deroga al disposto dell'articolo 36 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314 — i capitani in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, potranno, se giudicati idonei, essere inscritti sul quadro di avanzamento a scelta e, purchè abbiano compiuta la prescritta permanenza minima nel grado, conseguire avanzamento a tale titolo, anche senza aver frequentato il corso normale della scuola di guerra aerea.

Resta fermo, per i capitani ammessi a sostenere gli esami a scelta, l'obbligo del superamento delle altre prove stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Sono prorogate a tutto l'anno 1937 le sottoindicate disposizioni di carattere transitorio la cui validità venne fissata a tutto il 1936:

1° l'articolo unico del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, relativo ai titoli di studio sufficienti per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo;

2° l'art. 2 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1194, che detta norme transitorie per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa richiamati in servizio temporaneo dal congedo.

Art. 4.

Sono prorogate a tutto il 30 giugno 1941 le sottoindicate disposizioni di carattere transitorio la cui validità venne fissata a tutto il 1936:

1° l'art. 12 della legge 20 giugno 1930, n. 958, per la parte relativa alla facoltà accordata al Ministro per l'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale della Regia aeronautica, con criterio discrezionale, secondo le reali esigenze del servizio;

2° l'art. 119 delle norme approvate con R. decreto 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, per la parte relativa alla facoltà accordata al Ministro per l'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica, con criterio discrezionale, in relazione alle disponibilità di bilancio ed alle esigenze di servizio.

Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1937 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2383.
Esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio armentizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi e delle trazzere;
Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1955, che proroga di due anni l'applicazione delle disposizioni del citato R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244;
Visto il R. decreto 9 gennaio 1936, n. 143, che proroga ancora di un altro anno l'applicazione stessa;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di consentire esenzioni fiscali agli atti e contratti coi quali si attua la liquidazione dei beni del Demanio armentizio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutti gli atti ed i contratti con i quali lo Stato procede alla liquidazione ed utilizzazione dei beni del Demanio armentizio a favore di terzi sono esenti dalle tasse di bollo e dai diritti catastali di voltura e possono registrarsi e trascriversi con la sola tassa fissa minima di L. 10 (dieci) per ogni atto e per ogni trascrizione.

Saranno però dovuti gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2384.

Modificazione dell'art. 3 dell'ordinamento sanitario per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 dell'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Un funzionario medico di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica del Regno oppure un ufficiale medico in S.P.E. appartenente alle Forze armate dello Stato, di grado quinto o sesto, è destinato col titolo di ispettore generale per la sanità pubblica delle Colonie a prestare servizio presso il Ministero delle colonie ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° giugno 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2385.

Modificazioni del regolamento per il conferimento dei posti gratuiti della Fondazione « Cicognini » presso il Convitto nazionale di Prato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il regolamento per il conferimento dei posti gratuiti della Fondazione « Cicognini » presso il Convitto nazionale di Prato, approvato con Nostro decreto 6 agosto 1893, n. 349 (parte supplementare);

Veduta la deliberazione 13 aprile 1935-XIII, con cui il podestà di Prato propone che siano modificati gli articoli 2 e 4 di detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 2 e 4 del regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1893, n. 349 (parte supplementare) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — Le condizioni indispensabili per concorrere al godimento del legato sono:

a) che il giovane, per mezzo di certificato legale, secondo il regolamento vigente all'epoca del concorso, dimostri di essere ammesso o di frequentare una classe di ginnasio, o liceo, o istituto tecnico regio, parificato o pareggiato;

b) che abbia età non superiore ai 12 anni compiuti;

c) che sia originario Pratese e sia di buona condotta;

d) che appartenga a civile ed onesta famiglia e sia di sana complessione e scevro almeno di ogni infermità contagiosa e ripugnante ».

« Art. 4. — La collazione dei posti gratuiti è di competenza del podestà, il quale dovrà assolutamente procedere all'elezione entro il mese di settembre, preferendo tra i vari concorrenti i più poveri e i più meritevoli e quelli che abbiano compiuto qualche classe di una delle scuole medie indicate nell'art. 2.

« Se il legatario non potrà per giusti motivi essere iscritto subito in una classe e frequentarla efficacemente, il godimento del posto incomincerà con l'aprirsi dell'anno scolastico successivo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 40. — MANCINI.

LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 55.

Ricostituzione di sette Comuni in provincia di Campobasso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono ricostituiti in provincia di Campobasso, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i seguenti Comuni:

Macchia d'Isernia, Miranda, Pesche e Pettoranello del Molise, aggregati con R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1599, al comune di Isernia;

Conca Casale, Pozzilli e Sesto Campano, aggregati con R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1749, al comune di Venafro.

Art. 2.

Il prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.

Art. 3.

Gli organici del personale dei Comuni ricostituiti saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto.

A coprire i posti di organico sarà, per quanto possibile, assunto per chiamata personale in servizio presso i comuni di Isernia e di Venafro. In caso di contestazioni deciderà il prefetto, contro il cui provvedimento è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 56.

Norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R.A.M.B.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, sull'istituzione del Monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, è sostituito il seguente:

« La gestione dell'Azienda è affidata ad un Consiglio d'amministrazione presieduto da un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado non inferiore al 7° e composto di:

a) due funzionari coloniali del ruolo di Governo;

b) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni designati dagli stessi;

c) un rappresentante dei consorzi di colonizzazione di cui al R. decreto 29 dicembre 1932-XI, n. 1935 ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, è sostituito il seguente:

« Il presidente del Consiglio d'amministrazione è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze. Qualora si tratti di funzionario di grado non inferiore al 5° sarà sentito il Consiglio dei Ministri. Gli assegni relativi saranno stabiliti con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1937 - **Anno XV***
Atti del Governo, registro 382, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 57.

Nuove aliquote di restituzione dei diritti per i manufatti di cotone che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 486, che ha stabilito le aliquote di restituzione del dazio di confine sul cotone impiegato nella fabbricazione dei prodotti contenenti cotone che si esportano, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 6 ottobre 1936-XIV, che ha modificato il regime doganale del cotone in bioccoli o in massa, greggio, e dei cascami di cotone, greggi;

Sentito il Comitato di cui al R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote di restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione di prodotti ammessi a godere di tale beneficio quando si esportano, sono stabilite nelle seguenti misure:

Ovatte e cardati di cotone . .	L. 166	per q.le
Cotone idrofilo	» 184	»
Filati	» 194	»
Tessuti	» 197	»

L'aliquota relativa ai tessuti sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV; le altre aliquote saranno applicate a decorrere dal 1° dicembre 1936-XV.

Art. 2.

Ai fini della restituzione del dazio di confine, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la determinazione della quantità di cotone contenuto nei prodotti che si esportano, nè la classificazione doganale dei prodotti stessi ai fini dell'applicazione delle aliquote.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - **Anno XV***
Atti del Governo, registro 382, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 58.
Nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1318, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporenea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Fusti di ferro vuoti usati. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937)	per la fabbricazione di lamiere ondulate	Kg. 100	6 mesi
Alluminio in lingotti, in pani e placche. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937)	per la fabbricazione di laminati e dischi	Kg. 100	1 anno
Ferri ed acciai comuni laminati a freddo in barre o verghe greggie.	per la fabbricazione di cerchioni rivestiti o non di gomme per ruote di autoveicoli	Kg. 100	1 anno
Filati di lino, semplici, di titolo inferiore al n. 30 inglese. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937)	per la fabbricazione di tele, fazzoletti e tovaglie	Kg. 100	1 anno
Penne e piume greggie. (Concessione provvisoria valevole fino al 28 febbraio 1938)	per essere selezionate, lavorate e ridotte in ornamenti	Kg. 50	6 mesi
Tessuti di cotone o misti a cotone (organdis) greggi, imbianchiti, tinti o stampati. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938)	per essere impressi a secco	Kg. 100	1 anno
Fogli, lamiere e nastri di ottone e di alpacca.	per la fabbricazione di posaterie	Kg. 100 per ciascun metallo	1 anno

Art. 2.

Sono ripristinate, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) Cascami di celluloide per la fabbricazione di semi lavorati (fogli, tubi, lastre, bacchette) e di manufatti diversi di celluloide.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 957);

b) Linters idrofili per la fabbricazione di celluloide e relativi manufatti.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 169);

c) Celluloide greggia (in massa, tubi, bacchette, fogli e lastre) per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 633, successivamente prorogato).

Art. 3.

La temporanea esportazione di piccole bottiglie di vetro contenenti bibite, destinate ad essere vuotate, istituita in via provvisoria con R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 957, è ripristinata fino al 31 dicembre 1938.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 33. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 59.
7ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 18 gennaio 1937-XV, sul decreto che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

MAESTÀ,

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio finanziario, sono da autorizzare le seguenti assegnazioni:

Lire 14.250, per la prima semestralità del contributo a favore del Gruppo delle Medaglie d'oro, per l'anno 1937;

Lire 18.000, a titolo di contributo straordinario a favore dell'Istituto internazionale del risparmio.

Per facoltà consentita dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, tali somme possono prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste ed a ciò provvede il decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37 sono disponibili lire 10.410.190;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 268 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1936-37, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di lire trentaduemiladuecentocinquanta (L. 32.250) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 423 (aggiunto - in conto competenza) - Contributo straordinario dello Stato nelle spese dell'Istituto internazionale del risparmio . . .	L.	18.000
Cap. n. 440 (aggiunto - in conto competenza) - Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo medaglie d'oro	»	14.250
Totale . . .	L.	32.250

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 19. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 gennaio 1937-XV.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Volterra (Pisa).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la richiesta, presentata dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Volterra (Pisa), di sottoporre la Cassa medesima all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa di risparmio di Volterra (Pisa) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(363)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 gennaio 1937-XV.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Todi (Perugia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la Banca popolare cooperativa di Todi (provincia di Perugia) all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Banca popolare cooperativa di Todi (Perugia) sono sciolti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(364)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 gennaio 1937-XV.

Sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria in corso della Banca Cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo) con quella speciale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuta la necessità di sostituire, nei confronti della Banca Cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo), l'ordinaria procedura di liquidazione in corso con la procedura speciale di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge suddetto;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta

la sostituzione della procedura ordinaria in corso, nei confronti della Banca Cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo), con la procedura speciale di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(370)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1936-XV.

Riscossione, in abbonamento, delle tasse sugli affari e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti dall'esercizio del credito cinematografico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, concernente concessioni di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale;

Visto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2504, che costituisce presso la Banca Nazionale del Lavoro una Sezione autonoma per il credito cinematografico e ne determina lo statuto;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, numero 1704, e ritenuta la opportunità di regolare l'abbonamento annuo in luogo delle tasse sugli affari e della imposta di ricchezza mobile previsto da tale articolo;

Decreta:

Art. 1.

La Banca Nazionale del Lavoro, costituita in Sezione autonoma per l'esercizio del credito cinematografico presenterà, in duplice esemplare, all'Ufficio delle concessioni governative di Roma, l'annua denunzia delle somme da essa mutuate in operazioni di credito cinematografico ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, e degli articoli 2 e 3 del R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2504.

Art. 2.

La denunzia suddetta, firmata dal presidente del Consiglio di amministrazione della Sezione, od, in mancanza, da chi lo sostituisce, si riferirà all'anno di gestione anteriore, risultante dal bilancio della Sezione ai sensi dello statuto.

Essa sarà presentata entro 30 giorni dalla data del verbale del Consiglio di amministrazione che ha approvato il bilancio consuntivo, e sarà corredata da copia del bilancio e da copia del verbale di approvazione suddetto, entrambe rilasciate con dichiarazione di conformità dal segretario del Consiglio di amministrazione.

L'Ufficio ricevente restituirà alla parte un esemplare della denunzia trascrivendovi la liquidazione della tassa, con simultaneo invito scritto di pagamento nel termine di cui al successivo art. 5.

La prima denunzia abbraccerà il periodo di tempo decorso dalla costituzione della Sezione a tutto il 31 dicembre 1936-XV.

Art. 3.

L'abbonamento comprende ogni tassa sugli affari e l'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti, alla Sezione, dall'esercizio del credito cinematografico.

Art. 4.

La tassa va commisurata in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire o frazione di cento lire delle somme mutuate, comunque dette somme siano pervenute alla Sezione mutuante.

Art. 5.

Il pagamento della tassa liquidata deve essere fatto in unica soluzione entro il mese successivo a quello della presentazione della denunzia, e sarà imputato al capitolo di entrata concernente le tasse di Registro.

L'Ufficio iscriverà all'uopo apposito articolo al libro debitori certi, e rilascerà alla parte quietanza su bolletta modello 72-*A*.

Art. 6.

Se il procuratore del Registro non trovasse esaurientemente chiari e regolari i prospetti contabili ai fini della tassa in abbonamento, liquiderà frattanto la tassa in base alla denunzia ed allegati presentati, ma ha facoltà di procedere a rettifiche, nonchè a visioni ed esame dei libri contabili della Sezione e di iscrivere supplementi di tassa.

In caso di omessa o ritardata denunzia si procederà di ufficio all'accertamento, qualora sia riuscito infruttuoso l'apposito invito.

Art. 7.

Le eventuali controversie circa la liquidazione ed il pagamento della tassa in abbonamento saranno decise dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari).

Allo stesso Ministero l'Ufficio liquidatore dovrà riferire prima di intraprendere atti di coazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(361)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendo stata accertata la presenza della fillossera nei territori dei comuni di Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barge, Bastia, Benevello, Bernezzo, Bonvicino, Bra, Bossolasco, Boves, Buglia, Briaglia, Castelnuovo Ceva, Castiglione Tinella, Ceresole d'Alba, Ceva, Clavesana, Cornegliano d'Alba, Cortemilia, Castigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Dronero, Envie, Frissoglio, Fossano, Gorzegno, Igliano, Levice, Martiniana Po, Monteu Roero, Narzole, Niella Tanaro, Nucetto, Paroldo, Pianfei, Piasco, Pezzolo, Priero, Revello, Rifreddo, Roasto, Roccadebaldi Crava, Roddi, Rodetto, Rossana, Salmour, Serravalle Langhe, S. Michele Mondovì, Scagnello, Tenda, Venasca, Verduno, Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, con decreto di pari data sono estese ai territori dei suddetti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(356)

Si comunica che, essendo stata accertata la presenza della fillossera nei territori dei comuni di Agliè, Albiano, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bard, Bollengo, Borgomasino, Caluso, Candia Canavese, Carema, Cascinette, Castellamonte, Chiaverano, Cuorgnè, Donnaz, Fiorano Canavese, Issogne, Lessolo, Lugnacco, Masino, Mongiove, Nus, Palazzo Piverone, Pedanea, Ponte San Martino, Quarto Praetoria, San Giorgio Canavese, Settimo Tavagnasco, Valdigna d'Aosta, Valperga, Vestignè, Vidracco, Villanova Baltea, in provincia di Aosta, con decreto di pari data sono estese ai territori dei suddetti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 897, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(357)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « S. Silvestro Grazia » (Agrigento).

Con R. decreto 23 novembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1937 al registro 1, foglio 134, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario S. Silvestro Grazia (Agrigento).

(338)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimestrale del bestiame n. 23
dal 1° al 15 dicembre 1936-XV

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio Ematico			
Avellino	Ariano Irpino	B	—	1
Brescia	Cividate Malegno	O	—	1
Cagliari	Oristano	B	—	1
Cosenza	Corigliano Calabro	B	—	1
Id.	Cassano	C	—	1
Id.	Altomonte	B	—	1
Cuneo	Fossano	B	—	1
Foggia	Apricena	Cap.	—	1
Id.	Ortanova	B	1	—
Id.	Accadia	B	—	1
Id.	Lesina	B	—	1
Frosinone	Ceprano	B	—	1
Mantova	Bagnolo San Vito	B	1	—
Modena	Mirandola	B	—	1
Perugia	Assisi	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Reggio Calabria	Taurianova	B	—	1
Salerno	Postiglione	B	—	1
Id.	Sant'Arsenio	B	—	1
Terni	Calvi dell'Umbria	B	—	1
Id.	Narni	B	—	1
Id.	Terni	B	—	1
Torino	Chieri	B	—	1
Id.	San Morizio Canavese	B	—	1
Id.	Santena	B	—	1
Vicenza	Arzignano	B	—	1
			2	24
	Carbonchio Sintomatico			
Ancona	Senigallia	B	—	1
Chieti	Rosello	B	—	1
Cosenza	Rossano	B	—	1
Id.	Corigliano	B	—	1
			—	4
	Afta Epizootica			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Gavi	B	—	1
Id.	Lu Monferrato	B	—	1
Id.	Masio	B	—	1
Id.	Novi Ligure	B	—	1
Id.	Ovada	B	—	1
Id.	Tortona	B	—	1
Aquila degli Abruzzi	Trasacca	B	—	4
Id.	Asti	B	4	—
Id.	Canelli	B	—	1
Id.	Monastero Bormida	B	—	1
Bergamo	Gorlasco	B	—	2
Id.	Severe	B	1	—
Id.	Urgnano	B	2	—
Bologna	Castel San Pietro	B	1	4
Id.	S. Giovanni Persiceto	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	1
	Segue Afta Epizootica			
Bologna	Imola	B	1	—
Id.	Pozza	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	1
Bolzano	Lasa	B	1	1
Id.	Naturno	B	1	—
Id.	Prato	B	1	1
Brescia	Adro	B	2	1
Id.	Castagneto	B	1	—
Id.	Desenzano Garda	B	1	—
Id.	Erbusco	B	—	1
Id.	Lonato	B	2	—
Id.	Pontoglio	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Urago d'Oglio	B	—	1
Campobasso	Boiano	B	5	—
Id.	Capracotta	B	24	—
Id.	Zilignano	B	11	—
Id.	Gallo Mateso	B	1	—
Id.	Palata	B	1	—
Id.	Roccasicura	B	1	—
Id.	San Pietro Avellana	B	7	—
Como	Fenegrò	B	—	1
Id.	Lierna	B	—	1
Cremona	Grontardo	B	1	—
Id.	Paderno Assolaro	B	1	—
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	—
Macerata	Matelica	B	1	—
Id.	Muccia	B	1	—
Id.	Pievetorina	B	1	—
Id.	San Severino	B	3	—
Milano	Besana Brianza	B	—	1
Id.	Ressate Veduggio	B	—	1
Pavia	Gambarana	B	—	1
Id.	Casa Manara	B	—	1
Perugia	Gualdo Tadino	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	1	—
Rieti	Salisano	B	2	—
Roma	Roma	B	8	8
Torino	Cantoira	B	1	—
Trento	Ossana	B	1	—
Vercelli	Trivero	B	—	1
			95	38
	Malrossino dei suini			
Ancona	Serra San Quirico	S	—	1
Aquila degli Abruzzi	Prezza	S	2	—
Bolzano	Chiusa	S	—	1
Id.	Ultimo	S	—	1
Campobasso	Montecilfone	S	—	1
Fiume	Clana	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	—	1
Id.	Lomeno	S	—	1
Padova	Abano	S	1	—
Id.	Mestrino	S	1	—
Id.	Selvazzano	S	—	1
Id.	Teolo	S	1	—
Parma	Noceto	S	1	—
Ravenna	Bagnacavallo	S	1	—
Salerno	Romagnano al Monte	S	1	—
Teramo	Teramo	S	1	—
Treviso	Silea	S	1	—
Trieste	Sgonico	S	—	1
Id.	Trieste	S	—	1
Udine	Codroipo	S	2	—
Id.	S. Maria La Longa	S	1	—
Id.	Udine	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue *Malrossino dei suini*			
Verona	Cerea	S	—	1
Id.	Zevio	S	—	1
			13	13
	Peste e setticimia dei suini			
Arezzo	Arezzo	S	8	1
Id.	Lucignano	S	1	—
Brescia	Lograto	S	—	1
Chieti	San Vito Chietino	S	—	1
Como	Cantù	S	—	3
Cuneo	Saluzzo	S	—	2
Ferrara	Portomaggiore	S	—	1
Id.	Vigarano Mainarda	S	—	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Grosseto	Grosseto	S	1	—
Mantova	Borgofranco Po	S	2	—
Id.	Carbonara Po	S	—	1
Id.	Roncoferrato	S	1	1
Id.	Sabbioneta	S	1	—
Id.	Viadana	S	1	—
Padova	Carmignano di Brenta	S	1	1
Id.	Mestrino	S	—	1
Id.	Selvazzano	S	1	—
Parma	Langhirano	S	—	1
Pesaro Urbino	S. Lorenzo in Campo	S	—	2
Reggio Calabria	Reggio Calabria	S	12	3
Reggio Emilia	Ciano	S	—	1
Id.	Gualtieri	S	—	1
Roma	Roma	S	—	1
Siena	Poggibonsi	S	1	—
Id.	Sinalunga	S	1	—
Teramo	Controguerra	S	3	—
Vicenza	Torri di Quartesolo	S	—	1
			34	25
	Morva			
Alessandria	Aqui	E	1	—
Id.	Predosa	E	—	1
Genova	Genova	E	1	—
			2	1
	Farcino Criptococcico			
Agrigento	Agrigento	E	—	1
Id.	Aragona	E	1	—
Id.	Raffadali	E	3	—
Ancona	Ancona	E	—	1
Bari	Bisceglie	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Benevento	Alvignano	E	—	1
Id.	Frasso Telesino	E	—	1
Id.	Melizzano	E	—	1
Id.	Cappaloni	E	—	1
Caltanissetta	Campo Franco	E	1	—
Id.	Santa Caterina	E	—	1
Id.	Vallelunga	E	—	1
Catania	Caltagirone	E	2	—
Id.	Misterbianco	E	—	1
Salerno	Albanella	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Campagna	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	—	1
Id.	Fisciano	E	2	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	1
Id.	Nocera Inferiore	E	1	2
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue *Farcino Criptococcico*			
Salerno	Sarno	E	2	—
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	10	—
Id.	Calatafimi	E	1	—
Id.	Castellamm. del Golfo	E	12	—
Id.	Marsala	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Salemi	E	2	1
			43	14
	Rabbia			
Ancona	Ancona	Can	—	3
Id.	Cerreto d'Esi	Can	—	1
Catanzaro	Casino	Can	—	1
Padova	Albano Terme	Can	—	1
Treviso	Fregona	Can	1	—
Trieste	Trieste	Gat	1	—
			2	6
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	3	—
Campobasso	Baranello	E	4	—
Id.	Campolieto	O	—	3
Id.	Pescopennataro	O	117	—
Id.	San Pietro Avellana	O	13	—
Chieti	Gamberale	O	—	1
Foggia	Deliceto	O	1	—
Gorizia	Cormons	E	—	1
Rieti	Labro	O	2	—
Id.	Leonessa	O	14	—
Roma	Roma	O	3	—
Salerno	Salerno	O	4	—
Verona	Brentino Belluno	P	—	1
Viterbo	Tuscania	O	1	—
			162	6
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Agrigento	Bivona	O	1	—
Roma	Roma	O	2	—
			3	—
	Aborto Epizootico			
Alessandria	Casale Monferrato	B	—	1
Id.	Tortona	B	2	1
Ancona	Fabriano	B	—	1
Id.	Ostra Vetere	B	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Bolzano	San Leonardo	B	1	—
Cuneo	Saluzzo	B	—	1
Firenze	Pontassieve	B	1	—
Forlì	Cesena	B	1	—
Imperia	Diano Marina	B	1	—
Lucca	Camaiore	B	—	1
Padova	Conselve	B	—	1
Id.	Monselice	B	—	1
Id.	S. Pietro Viminario	B	—	1
Parma	Lesignano de' Bagni	B	—	1
Reggio Emilia	Scandiano	B	—	2
Id.	Bagnolo	B	—	2
Id.	Reggio Emilia	B	—	2
Id.	Poviglio	B	—	1
Id.	Rio Saliceto	B	—	2
Id.	Sant'Ilario	B	—	1
Roma	Roma	B	6	—
Rovigo	Loreo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Aborto Epizootico			
Trento	Borgo	B	—	1
id.	Lanis	B	—	1
Treviso	Mogliano	B	—	1
Id.	Valdobbiadene	B	1	—
Trieste	Trieste	B	—	1
Udine	Aquileia	B	1	1
Venezia	Portogruaro	B	1	—
Verona	Villafranca Veronese	B	—	1
Vicenza	Caltrano	B	—	1
Id.	Cocollo del Cencio	B	—	1
Id.	Noventa Vicentina	B	—	2
			17	30
	Tubercolosi bovina			
Bari	Andria	B	2	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Foggia	Cerignola	B	—	1
Lucca	Borgo a Mozzano	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Castelfranco Emilia	B	—	1
Id.	Finale Emilia	B	—	2
Id.	Formigine	B	—	2
Id.	Modena	B	—	4
Id.	San Cesario	B	—	2
Id.	Fanano	B	—	1
Rieti	Cittaducale	B	—	1
Roma	Roma	B	—	3
Treviso	Salgareda	B	1	—
Udine	Fagagna	B	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	3
Id.	Cartigliano	B	—	2
Id.	Mussolente	B	—	1
Id.	Pove	B	—	1
Id.	Rossano Vicentino	B	—	1
Id.	Rosà	B	—	3
Id.	Tezze	B	—	1
			4	32
	Diarrea dei vitelli			
Alessandria	Casale Monferrato	B	—	1
Rovigo	Loreo	B	1	—
			1	1
	Influenza del cavallo			
Trieste	Trieste	E	—	1
	Difterite Aviaria			
Ancona	Fabriano Polli	P	—	2
Firenze	Barberino Mugello	P	1	—
Id.	Firenze	P	1	—
Imperia	Pieve di Teco	P	—	1
Padova	Teolo	P	—	1
Pesaro	Gabicce	P	—	2
Id.	Gradara	P	—	4
Salerno	Battipaglia	P	—	1
			2	11
	Colera dei polli			
Treviso	Roncade	P	—	1
Udine	Bianicco	P	1	—
Id.	Codroipo	P	1	—
Id.	San Daniele	P	—	1
Id.	S. Maria La Longa	P	1	—
			3	2

(282)

RIEPILOGO
dal 1° al 15 dicembre 1936-XV - N. 23.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		con casi di malattie		
1	Carbonchio Ematico	16	26	20
2	Carbonchio Sintomatico	3	4	4
3	Afta Epizootica	19	59	133
4	Malrossino dei suini	15	24	26
5	Peste e setticimia dei suini	18	28	59
6	Morva	2	3	3
7	Farcino Criptococcico	8	31	62
8	Rabbia	5	6	8
9	Rogna	10	14	168
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	2	3
11	Aborto Epizootico	21	34	47
12	Tubercolosi bovina	8	22	36
13	Diarrea dei vitelli	2	2	2
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Difterite Aviaria	6	8	13
16	Colera dei polli	2	6	5

B bovina; Bf bufalina; O ovina; C caprina; S suina; E equina; P pollame; Can canina. — *a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente della Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Petrovia (Pola), in liquidazione.

L'anno 1937-XV ed addì 15 del mese di gennaio, in Umago, nella sede del Fascio, si sono riuniti i signori: Abram Mario fu Matteo, Marco Picciola, Marco Comisso e Tomizza Nicolò.

Il signor Mario Abram ha esibito la lettera raccomandata del 30 dicembre 1936 n. 685, della filiale di Pola della Banca d'Italia la quale lettera accompagna i decreti n. 147 e n. 161 del 14 dicembre 1936 che concernono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito già concesso alla Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Petrovia (Pola) nonchè la nomina di esso signor Abram Mario fu Matteo a commissario liquidatore della Cassa stessa.

Informa inoltre che i decreti in parola nominando i signori Picciola Marco fu Giuseppe, Comisso Marco fu Antonio e Tomizza Nicolò fu Giovanni a membri del Comitato di sorveglianza come dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del decreto in parola, si rende necessaria la nomina del presidente del Comitato medesimo.

I membri del Comitato di sorveglianza nominano a loro presidente il componente del Comitato stesso sig. Picciola Marco fu Giuseppe, presidente della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Umago.

Letto, approvato e firmato.

Marco Picciola - Comisso Marco - Nicolò Tomizza.

Il commissario liquidatore: *Mario Abram.*

(362)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo, di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che dispone, nei confronti della Banca Cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo), la sostituzione della procedura ordinaria di liquidazione in corso con la speciale procedura di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità dell'art. 66 del Regio decreto-legge suddetto,

Nomina

il sig. comm. dott. Alfredo Picciotto a commissario liquidatore della Banca Cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo) ed i signori cav. rag. Agostino Battaglia, Salvatore Formusa e ing. Salvatore Geraci a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 30 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(371)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti ai concorsi pubblici per la nomina nei gradi iniziali dei ruoli degli ingegneri, geometri, ragionieri, disegnatori, assistenti e del personale subalterno del Real Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 3 dei decreti Ministeriali in data 5 novembre 1936-XV con i quali sono stati banditi i concorsi pubblici per la nomina nei gradi iniziali dei ruoli degli ingegneri, dei geometri, dei ragionieri, dei disegnatori, degli assistenti e del personale subalterno del Real Corpo del Genio civile;

Decreta:

I candidati ai concorsi per la nomina ai gradi iniziali dei ruoli degli ingegneri, dei geometri, dei ragioneri, dei disegnatori, degli assistenti e del personale subalterno del Real Corpo del genio civile banditi con i decreti Ministeriali 5 novembre 1936-XV, che risiedono nelle Colonie italiane, potranno presentare la loro domanda di ammissione ai concorsi suddetti, entro il termine prescritto, e cioè entro il 5 febbraio 1937-XV, anzichè a questo Ministero, al Governo della Colonia in cui risiedono.

Resta ferma la facoltà prevista per i suddetti candidati, dai predetti decreti Ministeriali 5 novembre 1936-XV, di produrre cioè i prescritti documenti a questo Ministero (Segretariato generale degli affari generali e del personale) dopo il termine suddetto e precisamente, per i concorsi a posti di ingegnere, di geometra, di ragioniere, di disegnatore e di assistente, almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova, e per il concorso a posti nel ruolo del personale subalterno, non oltre 30 giorni dopo la scadenza (5 febbraio 1937-XV) del termine sopraindicato.

Roma, addì 5 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(358)

Varianti ai concorsi a posti di vice segretario e di inserviente nei ruoli dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 3 dei decreti Ministeriali 11 novembre 1936-XV con i quali sono stati banditi i concorsi pubblici per la nomina a nove posti di vice segretario in prova e a due posti di inserviente in prova di quest'Amministrazione centrale;

Decreta:

I candidati ai concorsi a nove posti di vice segretario in prova e a due posti di inserviente in prova, dell'Amministrazione centrale, banditi con i decreti Ministeriali 11 novembre 1936-XV, i quali risiedano nelle Colonie italiane, potranno presentare la loro domanda di ammissione ai concorsi suddetti entro il termine prescritto, cioè entro il 19 febbraio 1937, anzichè a questo Ministero, al Governo della Colonia in cui risiedono.

Resta ferma la facoltà, prevista per i suddetti candidati, dai citati decreti Ministeriali 11 novembre 1936-XV, di produrre, cioè, i prescritti documenti a questo Ministero (Segretariato generale degli affari generali e del personale) dopo il termine suddetto e precisamente, per il concorso a posti di vice segretario almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova, e per il concorso a posti nel ruolo del personale subalterno non oltre 30 giorni dopo la scadenza (19 febbraio 1937-XV) del termine sopraindicato.

Roma, addì 5 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(359)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visti i propri decreti numeri 9083 in data 6 luglio 1936-XIV, coi quali veniva approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso bandito nel 1935 per numero tre posti vacanti di veterinario condotto e n. 9004 del 6 luglio 1936-XIV, relativo alla dichiarazione dei vincitori dello stesso concorso;

Vista la nota n. 2707 del 25 novembre ultimo scorso del podestà di Castell'Alfero con la quale si comunica che il dott. Angelo Fasana ha dichiarato di non accettare la nomina a veterinario condotto del Consorzio Castell'Alfero-Frinco;

Considerato che il dott. Riccardo Brovia opportunamente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a veterinario condotto del Consorzio predetto;

Considerato che il dott. Brovia segue immediatamente nella graduatoria in rapporto alle residenze indicate in ordine di preferenza nelle loro domande, il dott. Fasana;

Veduta la domanda dell'interessato;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Decreta:

Il dott. Brovia Riccardo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del Consorzio di Cortazzone.

Asti, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: BOLTRAFFIO.

(294)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.